

REGOLAMENTO PER LE DIFESE DI UFFICIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata

- ritenuta la necessità di coordinare la normativa sulle difese di ufficio con le connesse regole deontologiche;
- esaminato il d.lgs. n. 6 del 30 gennaio 2015 in tema di "Riordino della disciplina della difesa di ufficio ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", che ha apportato modifiche all'art. 29 disp. att. c.p.p. nonché all'art. 97, comma 2, c.p.p.;
- visto il regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, deliberato dal CNF nella seduta del 22 maggio 2015 e successive modifiche;
- richiamate le norme in materia di codice di procedura penale e, in particolare, gli artt. 97 e 102 c.p.p.
- ribadito il principio secondo cui la difesa di ufficio è volta ad assicurare la stabilità e la competenza della difesa tecnica;
- richiamata, conseguentemente, la natura pubblica dell'incarico del Difensore di Ufficio;
- affermata la necessità di tutelare il prestigio dell'istituzione forense ed il decoro professionale di tutti gli Avvocati, attraverso uno scrupoloso ed efficace controllo dell'attività professionale svolta dai difensori di ufficio iscritti nell'elenco;
- ritiene necessario adottare il seguente

REGOLAMENTO PER LA DIFESA D'UFFICIO

Art. 1. Assunzione della qualifica di difensore d'ufficio

1. I difensori d'ufficio sono, a norma di legge, individuati sulla base dell'elenco unico nazionale tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.
2. Sono inseriti nell'elenco unico nazionale gli avvocati iscritti all'Ordine di Torre Annunziata che, in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge, ne facciano richiesta e riportino parere favorevole del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Torre Annunziata.

Art. 2. Commissione per la difesa d'ufficio

1. È costituita, così come previsto dal Regolamento CNF, una Commissione consiliare permanente per la difesa d'ufficio.
2. La Commissione rimane in carica per la durata del Consiglio stesso.
3. La Commissione esamina le domande di inserimento e quelle di permanenza nell'elenco unico nazionale e verifica l'idoneità della documentazione prodotta al fine dell'integrazione dei requisiti richiesti, rispettivamente, dal comma 1 *bis 1 quater* dell'art. 29 disp. att. c.p.p.; redige il parere da inviare al CNF, che poi sottopone per la ratifica

all'approvazione del Consiglio.

Art. 3. Domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale ai sensi dell'art. 29 co 1 bis disp. att. c.p.p.

1. La domanda d'inserimento nell'elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere inoltrata al Consiglio dell'Ordine tramite la piattaforma informatica gestionale · dedicata (gdu.consiglionazionaleforense.it) unitamente alla dichiarazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p., seguendo le prescrizioni indicate dall'art. 4, comma 1bis del Regolamento CNF.

2. Il Consiglio dell'Ordine di appartenenza **deve**, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Regolamento CNF, esaminare la domanda verificando:

a) l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda. In particolare il COA **deve**, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) e 3, comma 3 del Regolamento CNF, in caso di domanda di inserimento basata sulla partecipazione ad un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, riscontrare che l'attestato di superamento dell'esame finale del corso **precisi** in modo specifico quanto richiesto dall'art. 3, co. 3 del Regolamento CNF.

Prima di esprimere il parere, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di convocare il richiedente per un colloquio, ovvero potrà chiedere la produzione di ulteriore documentazione atta a dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti prescritti.

Entro trenta giorni dalla ricezione, in assenza di eventuali richieste di integrazioni istruttorie, trasmette, sempre per il tramite della piattaforma informatica gestionale dedicata, al CNF la domanda con parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per l'inserimento nell'elenco unico nazionale.

Art. 4. La domanda per la permanenza nell'elenco unico nazionale ai sensi degli art. 5 e 6 del Regolamento CNF

1. La domanda per la permanenza nell'elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza solo ed esclusivamente tramite piattaforma gestionale dedicata, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero a quello relativo all'ultima richiesta di permanenza presentata.

2. Il COA verificata, ai sensi dei commi 1 bis e 2 del citato art. 6, l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e l'assenza di sanzioni disciplinari **definitive** più gravi dell'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda, laddove non ritiene di dover richiedere integrazione, così come previsto dalla lettera b) del comma 2, esprime **parere motivato** in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'elenco.

3. Il Consiglio potrà effettuare verifiche "a campione" richiedendo la produzione di idonea documentazione (copia di verbali di udienza ovvero altra documentazione equipollente) per controllare la partecipazione alle udienze di cui all'autocertificazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000. L'autocertificazione è soggetta a quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.

4. La mancata presentazione della domanda per la permanenza entro il termine perentorio del 31 dicembre comporta **la cancellazione d'ufficio** ad opera del CNF dall'elenco unico nazionale.
5. Entro 45 giorni dalla ricezione della dichiarazione/documentazione sopra indicate, il Consiglio dell'Ordine trasmette, a mezzo piattaforma informatica, al CNF la domanda unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza.

Art. 5. Aggiornamento professionale- Principio di competenza

1. In adempimento del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua, previsto dall'art. 15 del Codice deontologico forense e dall'art. 11 L. 247112, l'avvocato iscritto nell'elenco nazionale ha l'obbligo di curare la propria preparazione tecnica con specifico riferimento alla difesa in ambito penale.
2. Agli effetti di quanto sopra, gli iscritti all'elenco unico nazionale devono assicurare la propria formazione permanente mediante la partecipazione a corsi, seminari e ad ogni iniziativa culturale giuridica e forense idonea ad accrescere le conoscenze in ambito penale.

Art. 6. Retribuzione del difensore di ufficio

1. Il difensore di ufficio ha diritto ad essere retribuito dal proprio assistito che di tale onere deve essere tempestivamente informato appena è intervenuta la nomina.
2. Il difensore deve informare il proprio assistito della possibilità di chiedere l'ammissione al patrocinio a. spese dello Stato qualora sussistono i presupposti di legge.
3. La legge (artt. 116, 117 e 118 DPR 30/5/2002 n. 115) regola la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio dell'imputato e del condannato irreperibile che dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Art. 7. Doveri del difensore di ufficio

1. Le norme deontologiche, nonché le norme previste nelle leggi e regolamenti si assumono conosciute e rispettate da tutti i difensori di ufficio.
2. Il difensore di ufficio nominato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.
3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori di ufficio, quando nominato, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 13 del Regolamento CNF:
 - non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla;
 - ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, **deve dare tempestiva e motivata comunicazione** all'Autorità procedente ovvero **deve incaricare della sostituzione nella difesa un collega** il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico. Il difensore d'ufficio iscritto nella lista di cui all'art. 15, comma 2, lett. b) qualora impedito a garantire la reperibilità nel turno assegnato deve richiedere al COA la sospensione dal relativo turno ai sensi dell'art. 11, comma 2,

del Regolamento CNF;

- deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti;
- deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco unico nazionale e in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza. La contravvenzione degli indicati doveri può comportare addebito disciplinare.

Art. 8. Rapporti con il collega

1. In relazione ai più elementari principi di colleganza e di lealtà del nostro codice deontologico, dovendosi considerare l'attività professionale svolta sia nell'interesse di chi si trova privo di assistenza tecnica, sia nell'interesse dell'avvocato di fiducia o di ufficio che non è presente, si evidenziano i seguenti principi:

a) La richiesta di pagamento delle spettanze professionali maturate, formulate con scrupoloso rigore (1), deve essere necessariamente preceduta dalla comunicazione al difensore di fiducia in atti nominato.

b) In riferimento ai principi di colleganza, di decoro e dignità professionale **devono** considerarsi sicuramente escluse dalle richieste di pagamento le seguenti attività:

- rinvii d'ufficio, rinvii per assenza di testi e/o impedimenti delle parti o dei difensori di fiducia;
- mera e passiva presenza per il compimento di atti formali;
- ~~—ogni altra attività che comunque comporti una presenza passiva o richieda un impegno difensivo-~~
~~minimo.~~ (1)

~~2. Le richieste di pagamento debbono essere formulate con scrupoloso rigore e rispetto delle norme di lealtà e correttezza verso i colleghi nominati fiduciariamente in atti, comunicando ai medesimi, dettagliatamente, tutta l'attività svolta in loro vece.~~

~~3. Si raccomanda È onere del al difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. di dare immediatamente avviso al difensore di fiducia dell'attività svolta, dell'esito dell'udienza e dell'eventuale data del rinvio.~~ avviso al difensore di fiducia dell'esito dell'udienza (1)

~~4. È onere del difensore di ufficio nominato ex art. 97, co. IV, c.p.p. di comunicare al difensore di fiducia la data di rinvio dell'udienza nel caso in cui il rinvio sia disposto dall'Autorità Giudiziaria competente per legittimo impedimento a comparire del difensore costituito in atti~~ (1)

5. Il difensore cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. Egli deve pertanto astenersi dal compiere ulteriore attività appena venuto a conoscenza dell'intervenuto incarico fiduciario.

6. Il difensore di fiducia che subentra nell'assunzione dell'incarico, è sollecitato a darne tempestiva comunicazione al difensore d'ufficio nominato in atti.

Art. 9. Normativa di riferimento

Quanto non previsto dal presente regolamento è disciplinato dal D.LGS 30 gennaio 2015 n. 6, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 5 febbraio 2015, vigente dal 20 febbraio 2015, dal Regolamento per

la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 e successive modifiche, dai criteri per la nomina dei difensori di ufficio di cui alla seduta amministrativa del CNF del 22 aprile 2016 e successive modifiche, dalle Linee guida nazionali interpretative, documenti pubblicati sul sito dell'Ordine e sul sito del CNF (orientamenti della commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato)

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e della sua pubblicazione sul sito istituzionale.

(1) Modifiche approvate nella seduta del 17/02/2022